



Banco BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM - Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano Tel. 02/77001 Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045/8675111 www.bancobpm.it
Capitale Sociale al 20.04.2023 Euro 7.100.000.000 int. vers. - ABI 05034 - Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 09722490969 - Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM Partita IVA 10537050964 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari - Imposta di bollo assolta in modo virtuale, ove dovuta, Aut. Ag. delle Entrate Ufficio di Milano 5 - n. 3358 del 10/01/2017.

MILANO, li 17/10/2025

Egr. Sig./Gentile Sig.ra/Spett.le

VIMERCATI SPA

VIA VINCENZO MONTI 38

20016 PERÒ MI

Da A



Spett.le

BANCO BPM

MILANO - VIA SANTA MARGHERITA

VIA SANTA MARGHERITA, 5

20121 MILANO

SERVIZIO FINANZIAMENTI ESTERO

(J701115 - 05.12/24)

DOCUMENTO DI SINTESI N° 1

Il presente documento di sintesi per espresso accordo tra le parti si considera parte integrante e sostanziale del modulo contrattuale a cui è unito quale frontespizio.

CONDIZIONI ECONOMICHE

CONDIZIONI ECONOMICHE DAL 17/10/2025

FINANZIAMENTI ESTERO

.COMMISSIONI DI INTERVENTO

. COMM.INTERVENTO PER ACCENSIONE/CONVERSIONE FINANZ. DIVISA - PM 0,200000%.

. COMM.INTERVENTO PER ACCENSIONE/CONVERSIONE FINANZ. DIVISA - MIN 0,00

. COMM.INTERVENTO PER ACCENSIONE/CONVERSIONE FINANZ. DIVISA - MAX NON CONTRATTUALIZZATO

.VALUTE ADDEBITO

. VALUTA DI ADDEBITO (DECORR.INTERESSI / ADDEBITO IN C/C) - NR GG 2

. VALUTA DI ADDEBITO (DECORR.INTERESSI / ADDEBITO IN C/C)-TIPO GG LAVORATIVI DA DATA CONTABILE

.VALUTE ACCREDITO

. VALUTA DI ACCREDITO (ACCREDITO IN CC / ESTINZIONE FIN) - NR GG 2

. VALUTA DI ACCREDITO (ACCREDITO IN CC / ESTINZIONE FIN) - TIPO GG LAVORATIVI DA DATA CONTABILE

.VALUTE PROROGHE-CONVERS.

. VALUTE SU PROROGHE E CONVERSIONI DI FINANZIAMENTI- NR GG 2

. VALUTE SU PROROGHE E CONVERSIONI DI FINANZIAMENTI- TIPO GIORNI LAVORATIVI DA DATA CONTABILE

.FINANZIAMENTI/ANTICIPI A PARTITA - SPREAD SU TASSI DEBITORI

. - Il tasso e' composto dal valore del parametro di indicizzazione sotto indicato

. rilevato dalla Banca il giorno lavorativo precedente la data di erogazione di

. ciascuna partita, per la durata della partita stessa (*) e per ciascuna divisa

. di utilizzo del finanziamento, maggiorato di uno spread contrattuale, la cui

. misura e' indicata piu' sotto. Di seguito l'indicazione delle principali

. divise, il relativo parametro di indicizzazione e la fonte di reperibilita':

. - EUR: indice EURIBOR reperibile alla pagina di Bloomberg "EBF";

. - USD: indice CME Term SOFR, reperibile alla serie di ticker Bloomberg TSFR;

. - GBP: indice ICE Term SONIA, reperibile alla serie di ticker Bloomberg TISONI;

. - CHF: indice SARON Compounded Average Rate;

. - JPY: indice TONAR Compounded Average Rate;

. - AUD: indice AONIA Compounded Average Rate;

. - CAD: indice CORRA Compounded Average Rate;

. - HKD: indice HONIA Compounded Average Rate;

. - Le quotazioni diverse dall'EUR, dal USD e dalla GBP (ovvero CHF,JPY,AUD,CAD

. e HKD) comprendono i relativi credit spread adjustment (official ISDA

. "all-in" Fallback rate) e sono reperibili alla pagina di Bloomberg "FBAK".

. Per le altre divise la Banca proporrà una quotazione puntuale sulla base del

. parametro di indicizzazione del Mercato Nazionale di riferimento della divisa

. e delle condizioni di mercato tempo per tempo vigenti. Qualora le parti non

. raggiungessero un accordo, la partita specifica non verrà erogata.

. (*) Qualora le operazioni non siano gestite a scadenze di mercato, la

. quotazione del parametro di indicizzazione verrà definita calcolando la

. media ponderata dei due valori più vicini alla durata richiesta.

. SPREAD SU TASSI PER FINANZIAMENTI IMPORT - DIVISA 3,430000%

. SPREAD SU TASSI PER FINANZIAMENTI IMPORT - EURO 7,250000%

. SPREAD SU TASSI PER ANTICIPI EXPORT SU FATTURE - DIVISA 3,430000%

. SPREAD SU TASSI PER ANTICIPI EXPORT SU FATTURE - EURO 7,250000%

. SPREAD SU TASSI PER ANTICIPI EXPORT SU PREVIS.ESPORT. - DIVISA	8,480000%
. SPREAD SU TASSI PER ANTICIPI EXPORT SU PREVIS.ESPORT. - EURO	10,500000%
. SPREAD SU TASSI PER ANTICIPI EXPORT SU CONTRATTI - DIVISA	8,480000%
. SPREAD SU TASSI PER ANTICIPI EXPORT SU CONTRATTI - EURO	10,500000%
. SPREAD SU TASSI PER FIN.VARI B.T./FINANZIARI - DIVISA	8,480000%
. SPREAD SU TASSI PER FIN.VARI B.T./FINANZIARI - EURO	10,500000%
. MAGGIORAZIONE SPREAD SU TASSI PRIMA PROROGA ANTICIPI-FINANZIAM.	0,000000%
. MAGGIORAZIONE SPREAD SU TASSI SECONDA PROROGA ANTICIPI-FINAN	0,000000%
. MAGGIORAZIONE SPREAD SU TASSI PROROGHE SUCCESSIVE ANTICIPI-FINAN	0,000000%
. TASSO DI MORA	19,9000%
.PENALI	
. PENALE DI INADEMPIMENTO FINANZIAMENTI IN EURO O DIV	2,20
. PENALE DI INADEMPIMENTO FINANZIAMENTI FINANZIARI IN EURO/DIVISA	2,20
.INFORMAZIONI PARTICOLARI	
. FREQUENZA DI INVIO DEL DOCUMENTO DI SINTESI	ANNUALE
. CRITERIO LIQUIDAZIONE INTERESSI	AL ROLL-OVER/SCADENZA
FINE DELLA SEZIONE CONDIZIONI ECONOMICHE	

DISPOSIZIONI E NORME

Come da Vostra richiesta e subordinatamente all'accettazione da parte Vostra dei patti e delle condizioni di cui alla presente proposta, rendiamo operativo al Vostro nome il "Servizio Finanziamenti Estero" (nel seguito definito "Servizio"), in relazione al quale resta inteso che:

- A) i finanziamenti per vostre occorrenze di credito in relazione a impegni di pagamento verso l'estero (in dipendenza di: forniture di merci, acquisto di macchinari, prestazione di servizi, ecc., risultanti da fatture o effetti a Vostro carico; ritiro di documenti, rappresentativi o non di merci a Vostro carico; utilizzo di crediti documentari e lettere di credito commerciali dalla Banca rilasciati su Vostro ordine; altre operazioni commerciali);
- B) le operazioni di accreditamento in conto sbf e di anticipazione di crediti già sorti o che sorgeranno a Vostro favore, a fronte di: effetti, documenti e disposizioni di incasso in genere presentati per l'accreditamento in conto salvo buon fine, anche riportati su supporti magnetici e flussi elettronici; fatture, effetti, contratti o altri documenti, relativi a forniture di merci e/o prestazione di servizi; crediti documentari disposti a Vostro favore; contratti di fornitura, di appalto o di altro genere; altre operazioni commerciali (in euro e/o in valuta estera per "operazioni sull'estero", e in valuta per "operazioni sull'Italia");
- C) i finanziamenti per vostre occorrenze di credito in relazione a presunti crediti verso terzi sull'estero derivanti da previsioni di future esportazioni vale a dire da una stima delle esportazioni che verranno effettuate in un determinato periodo;
- D) i finanziamenti per vostre occorrenze di credito senza specifico vincolo di destinazione per finalità di varia natura anche non direttamente connessi ad attività internazionale;

nel seguito definiti genericamente "finanziamenti"

- i) presuppongono la preventiva concessione da parte della banca e accettazione da parte Vostra di una specifica apertura di credito sottoscritta tramite apposito contratto;
- ii) sono disciplinati oltre che dalle "Norme Contrattuali" della presente, anche dalle "Condizioni Generali relative al rapporto Banca-Cliente", nonché, per quanto non previsto dal presente contratto ed in quanto compatibili, dalle "Norme generali che regolano i servizi di pagamento" riportate nel "Contratto Quadro relativo ai servizi di pagamento", dalle "Norme Contrattuali" che regolano il "Conto corrente bancario" e/o il "Conto Multivaluta/Estero" tutte da Voi conosciute ed accettate.

Tutte le operazioni compiute per Vostro conto in esecuzione del Servizio di cui sopra saranno regolate a valere sul/sui conto/i da Voi intrattenuto/i presso la banca alle condizioni economiche, per quanto non già stabilite dai relativi contratti di conto e di apertura di credito, indicate nel "Documento di Sintesi", unito alla presente, che ne costituisce il "frontespizio" e che, per accordo delle parti, ne forma parte integrante e sostanziale.

Il documento di sintesi riporta in maniera personalizzata tutte le condizioni economiche applicate dalla Banca per il rapporto/servizio in apertura.

Il documento di sintesi, datato e progressivamente numerato, è aggiornato periodicamente con le condizioni economiche in vigore e trasmesso al Cliente con la frequenza stabilita all'atto dell'apertura del rapporto/servizio e indicata nelle condizioni economiche alla voce "frequenza di invio del documento di sintesi". Tale frequenza può, a scelta del Cliente e in accordo con la Banca, essere modificata fermo restando il rispetto di quella minima annuale richiesta per legge. Le condizioni variate rispetto alla comunicazione precedente sono riportate con una specifica evidenza grafica; il documento di sintesi inviato con il rendiconto (estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente) relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre riporta, inoltre, il numero complessivo delle variazioni intervenute nel corso dell'anno. La Banca e il Cliente possono convenire una diversa periodicità per l'invio o la consegna del rendiconto e del documento di sintesi.

Il documento di sintesi e il rendiconto costituiscono le "comunicazioni periodiche" dovute dalla Banca al fine di fornire al Cliente, almeno una volta all'anno e alla scadenza del contratto, una completa e chiara informativa sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni applicate.

Le comunicazioni periodiche sono assoggettate al costo stabilito nelle condizioni economiche: esse sono sempre gratuite per il Cliente se, dietro sue indicazioni, sono fornite mediante strumenti telematici.

I "finanziamenti", ovvero gli utilizzi relativi al sopra citato contratto di apertura di credito, possono essere regolati tramite:

- evidenza "a partita", che consente di gestire i singoli utilizzi (dei finanziamenti e/o anticipi) come partite singole e distinte. I tassi di interesse e le scadenze sono stabiliti distintamente su ciascuna partita; la liquidazione degli interessi avviene all'atto della lavorazione di ogni singola partita di utilizzo dei "finanziamenti", nonché alla scadenza pattuita; possono essere regolati "a partita" i "finanziamenti" in Euro e divisa;
- evidenza "a scalare", rappresentata da uno specifico rapporto di conto "di servizio", nominativamente intestato al cliente, sul quale non è possibile versare o trarre assegni, o disporre pagamenti di utenze varie, in quanto è strumentale alla sola regolazione dell'operazione di apertura di credito. Su tale conto viene applicato un unico tasso di interesse e la liquidazione degli interessi avviene alla scadenza di ogni periodo di liquidazione, al termine del quale viene prodotto l'apposito rendiconto scalare; possono essere regolati "a scalare" solo "finanziamenti" in Euro.

La richiesta di accensione dello specifico rapporto di conto "di servizio" dei finanziamenti regolati tramite evidenza "a scalare" avviene con la sottoscrizione da parte del Cliente dell'atto integrativo: accensione rapporto di regolamento "a scalare".

In relazione a quanto precede, resta inoltre convenuto quanto segue:

- I) *le summenzionate norme e condizioni (nonché le loro eventuali modificazioni che verranno comunicate dalla banca al cliente) si applicano con effetto immediato ai rapporti già in corso, nonché ad ogni ulteriore rapporto la cui regolamentazione faccia ad esse, in tutto o in parte, riferimento, e che risulti aperto presso qualsiasi sportello della banca, sia contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, sia in epoca antecedente; pertanto, nel caso in cui alla data di sottoscrizione del presente contratto sia già intercorrente un Servizio Finanziamenti Estero, oppure un Servizio Finanziamenti Commerciali Estero, disciplinato da un contratto precedentemente sottoscritto tra la banca e il Cliente, le parti medesime intendono ora disciplinare il Conto anticipi stesso mediante il presente contratto, in modo tale che le norme e condizioni a suo tempo sottoscritte vengano sostituite a far tempo della data di sottoscrizione del presente contratto senza soluzione di continuità e senza effetti novativi con particolare riferimento alle garanzie eventualmente già prestate, anche da terzi, che si intendono confermate con la sottoscrizione del presente contratto;*
- II) *tutti i rapporti che sono o verranno aperti con riferimento al presente contratto potranno essere trasferiti da una dipendenza ad altra della Banca, su nostra richiesta, senza che sia necessaria la sottoscrizione di un nuovo contratto. E convenuto sin d'ora che l'eventuale variazione del numero distintivo dei rapporti, anche a seguito del trasferimento suddetto, non costituisce mai novazione degli stessi;*
- III) *Vi impegnate a non richiedere l'estinzione del/i conto/i corrente/i sul/i quale/i sono regolate le operazioni derivanti dall'esecuzione del Servizio di cui alla presente fintantoché i "finanziamenti" erogati non siano integralmente rimborsati.*

NORME CONTRATTUALI

A) NORME CHE REGOLANO I FINANZIAMENTI PER PAGAMENTI

Art. 1

1. La Banca può erogare al cliente, a fronte di specifica richiesta di utilizzo presentata tramite modulo messo a disposizione dalla banca, finanziamenti utilizzabili per le necessità del cliente in relazione a impegni di pagamento nei confronti di terzi

Art. 2

1. Le richieste di finanziamento del cliente dovranno esser supportate da documentazione adeguata e giustificativa dell'impegno di pagamento. Resta inteso che è in facoltà della Banca respingere in tutto od in parte le richieste di finanziamento non idonee o irregolari, fornendone motivazione anche solo verbale al cliente richiedente.

Art. 3

1. Il termine di scadenza dei finanziamenti è stabilito di volta in volta, di comune accordo tra la Banca e il cliente. Nel caso in cui alla scadenza del finanziamento il cliente non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto alla banca, lo stesso prende atto che, ai sensi dell'art. 1219, cod. civ., sarà considerato inadempiente nei confronti della banca senza necessità di costituzione in mora.
2. A seguito del mancato pagamento alla scadenza la banca procederà ad addebitare tutte le somme a qualunque titolo dovute dal cliente sul conto corrente ordinario del cliente stesso, anche nel caso in cui il saldo creditore non sia sufficiente, determinandosi in tale ultimo caso uno sconfinamento con applicazione, a carico del cliente, delle connesse conseguenze del mancato pagamento.
3. Il cliente potrà tuttavia chiedere alla banca la concessione di una proroga della durata del finanziamento, soggetta all'applicazione di una penale di inadempimento e di una maggiorazione sugli interessi, nella misura stabilita nel Documento di Sintesi che costituisce frontespizio del contratto. La proroga della durata del finanziamento potrà essere richiesta entro la data di scadenza del finanziamento stesso, utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dalla Banca. Decorso detto termine il cliente si intenderà decaduto da tale facoltà e il finanziamento dovrà intendersi senz'altro scaduto e non prorogabile.
4. La Banca - a suo insindacabile giudizio e sempreché ciò sia previsto per il tipo di finanziamento concesso - dopo aver constatato l'inadempimento del cliente relativo al pagamento entro i termini originari stabiliti, potrà accordare al cliente, che ne abbia fatto richiesta, la proroga della durata per il tempo che sarà determinato all'atto della concessione, applicando nei confronti del cliente la penale di inadempimento ma per non più di due volte e la maggiorazione sugli interessi dovuti per il periodo di proroga.

Art. 4

1. I documenti ritirati dalla Banca e le merci sugli stessi indicate e/o da essi rappresentate e quant'altro ricevuto e/o detenuto dalla Banca in dipendenza dell'incarico di pagamento si intende sin d'ora costituito in pegno a favore della Banca, contestualmente al ritiro degli stessi, a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni assunte ed assumende dal cliente nei confronti della Banca. Qualora pertanto la Banca non fosse integralmente e puntualmente rimborsata di ogni suo avere, entro i termini per ciascuna operazione previsti od altrimenti fissati, la Banca è autorizzata a soddisfarsi senz'altro di ogni suo avere anche per debiti non ancora scaduti, procedendo con preavviso di almeno cinque giorni in qualsiasi forma scritta e senza alcuna formalità alla vendita al meglio, a mezzo di pubblico mediatore od ufficiale giudiziario o persona nominata dal Tribunale, ed anche a trattativa privata, delle merci rappresentate o individuate dai documenti, ovvero alla cessione al meglio dei documenti medesimi; salvo, naturalmente, ogni diritto ed azione per il recupero di ogni eventuale differenza. Resta fermo inoltre il diritto di ritenzione sui documenti e sulle merci sugli stessi indicate e/o da essi rappresentate, e ciò con effetto anche per eredi ed aventi causa del cliente.
2. Restano pure fermi, sino all'integrale pagamento da parte del cliente, i privilegi che assistono il credito derivante dall'esecuzione del mandato ai sensi degli artt. 2761 e 2756 cod. civ..
3. Il cliente conferisce alla Banca speciale mandato irrevocabile a girare, in nome e per conto del cliente medesimo, ed a proprio favore, titoli e/o documenti che alla Banca stessa pervenissero e/o dallo stesso comunque ritirati in relazione alle operazioni.

B) NORME CHE REGOLANO LE ANTICIPAZIONI DI CREDITI

Art. 1

1. La Banca può erogare al cliente, a fronte di specifica richiesta di utilizzo presentata tramite modulo messo a disposizione dalla banca, finanziamenti per anticipazioni, per le necessità del cliente a fronte di crediti verso terzi. Le richieste di finanziamento del cliente dovranno esser supportate da adeguata e pertinente documentazione.
2. E' in facoltà della Banca di rifiutare, in tutto od in parte richieste di finanziamento non idonee o irregolari, fornendone motivazione anche solo verbale.

Art. 2

1. L'ammontare delle anticipazioni è determinato secondo un rapporto percentuale rispetto all'importo dei crediti oggetto di anticipazione.

Art. 3

1. Il termine di scadenza delle anticipazioni concesse dalla banca al cliente, salvo diverso accordo, coincide con il termine di esigibilità dei crediti oggetto di anticipazione. Nel caso in cui alla scadenza dell'anticipazione il terzo debitore - o il cliente stesso, nel caso di mancato pagamento da parte del terzo debitore - non abbiano provveduto al pagamento di quanto dovuto alla banca, il cliente prende atto che, ai sensi dell'art. 1219, cod. civ., sarà considerato inadempiente nei confronti della banca senza necessità di costituzione in mora.
2. A seguito del mancato pagamento alla scadenza la banca procederà ad addebitare tutte le somme a qualunque titolo dovute dal cliente sul conto corrente ordinario del cliente stesso, anche nel caso in cui il saldo creditore non sia sufficiente, determinandosi in tale ultimo caso uno sconfinamento con applicazione, a carico del cliente, delle connesse conseguenze del mancato pagamento.
3. Il Cliente potrà tuttavia chiedere alla banca la concessione di una proroga della durata dell'anticipazione, soggetta all'applicazione di una penale di inadempimento e di una maggiorazione sugli interessi, nella misura stabilita nel Documento di Sintesi che costituisce frontespizio del contratto. La proroga della durata dell'anticipazione potrà essere richiesta entro la data di scadenza dell'anticipazione stessa, utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dalla Banca. Decorso detto termine il cliente si intenderà decaduto da tale facoltà e l'anticipazione dovrà intendersi senz'altro scaduta e non prorogabile.
4. La Banca - a suo insindacabile giudizio e sempreché ciò sia previsto per il tipo di anticipazione concessa - dopo aver constatato l'inadempimento del terzo debitore e del cliente relativo al pagamento entro i termini originari stabiliti, potrà accordare al cliente, che ne abbia fatto richiesta, la proroga della durata per il tempo che sarà determinato all'atto della concessione, applicando nei confronti del cliente la penale di inadempimento ma per non più di due volte e la maggiorazione sugli interessi dovuti per il periodo di proroga.

Art. 4

1. Fermo restando il diritto della banca di ottenere la costituzione di altre o diverse garanzie a proprio favore, i crediti del cliente verso terzi s'intendono contestualmente ceduti pro-solvendo alla banca all'atto delle operazioni, a garanzia di quanto ad essa dovuto per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio, e ciò anche senza bisogno di ulteriori dichiarazioni e/o formalità, che comunque sarà in facoltà della banca di esigere.
2. Il cliente garantisce l'esistenza e l'esigibilità del proprio credito e che lo stesso, non si trova né sequestrato, né pignorato, né soggetto ad altro vincolo, essendo in piena proprietà e disponibilità dello stesso cliente.
3. E' in facoltà della banca provvedere in ogni momento agli adempimenti necessari all'opponibilità ai terzi della cessione stessa, ovvero di stabilire che l'utilizzo dell'affidamento resti subordinato all'avvenuta accettazione della cessione da parte del debitore o ad avvenuta notifica della cessione stessa.
4. La cessione pro-solvendo non pregiudica il diritto della banca all'esercizio delle azioni ad essa spettanti nei confronti del cliente e degli eventuali coobbligati ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia rilasciata o che venisse in momento successivo prestata da chiunque e sotto qualsiasi forma a favore della banca.
5. Le somme incassate dalla banca sono portate ad estinzione o decurtazione di ogni ragione di credito della banca nei confronti del cliente, per capitale, interessi, spese ed accessori, in dipendenza delle operazioni. Resta pure inteso che la banca avrà facoltà di accreditare dette somme in uno speciale conto vincolato a garanzia, per essere in qualunque momento come sopra utilizzate per l'estinzione o decurtazione di ogni credito nei confronti del cliente, presente o futuro ed ancorché non liquido ed esigibile.
6. Qualora le somme relative ai crediti costituiti in garanzia pervenissero in tutto od in parte alla banca attraverso titoli di credito intestati al cliente od allo stesso girati, la banca è fin d'ora autorizzata ad apporvi la girata, anche per quietanza, in nome e per conto del cliente.
7. Resta fermo, considerato lo scopo di garanzia della cessione, l'obbligo del cliente di rimborsare alla banca tutto quanto dovuto in dipendenza delle obbligazioni garantite, escludendosi fin d'ora ogni effetto estintivo delle obbligazioni del cliente a seguito dell'accettazione da parte della banca di pagamenti parziali effettuati dai debitori del cliente.
8. La banca ha la facoltà, ma non l'obbligo, di agire in via giudiziale o extragiudiziale nei confronti dei debitori del cliente.

Art. 5

1. A fronte delle operazioni, il cliente resta obbligato a dare immediata comunicazione alla banca dei versamenti eventualmente effettuati dai propri debitori presso banche o enti - ai quali il cliente dovrà dare istruzioni di mettere subito a disposizione della banca le somme ricevute - ed a consegnare immediatamente alla banca tutti gli atti e i documenti che gli pervenissero direttamente, nonché a comunicare alla banca le notizie di cui venisse a conoscenza intese a rendere possibile od a facilitare l'incasso dei crediti.

C) NORME CHE REGOLANO I FINANZIAMENTI SU PREVISIONI DI ESPORTAZIONE**Art. 1**

1. La Banca può erogare al cliente, a fronte di specifica richiesta di utilizzo presentata tramite modulo messo a disposizione dalla banca, finanziamenti per le necessità del cliente a fronte presunti crediti futuri, eventuali o meramente sperati nei confronti di terzi sull'estero derivanti da previsioni di future esportazioni vale a dire da una stima delle esportazioni che verranno effettuate in un determinato periodo. Le richieste di finanziamento del cliente dovranno esser supportate da adeguata e pertinente documentazione.
2. E' in facoltà della Banca di rifiutare, in tutto od in parte richieste di finanziamento non idonee o irregolari, fornendone motivazione anche solo verbale.

Art. 2

1. L'ammontare delle anticipazioni è determinato secondo un rapporto percentuale rispetto all'importo desunto dal calcolo stimato delle possibili esportazioni che il cliente prevede di effettuare entro una determinata data.

Art. 3

1. Il termine di scadenza dei finanziamenti a fronte di previsione di esportazione concessi dalla banca al cliente, è commisurato al periodo oggetto della stima. Nel caso in cui alla scadenza del finanziamento il cliente non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto alla banca, lo stesso prende atto che, ai sensi dell'art. 1219, cod. civ., sarà considerato inadempiente nei confronti della banca senza necessità di costituzione in mora.
2. A seguito del mancato pagamento alla scadenza la banca procederà ad addebitare tutte le somme a qualunque titolo dovute dal cliente sul conto corrente ordinario del cliente stesso, anche nel caso in cui il saldo creditore non sia sufficiente, determinandosi in tale ultimo caso uno sconfinamento con applicazione, a carico del cliente, delle connesse conseguenze del mancato pagamento.
3. Il cliente potrà tuttavia chiedere alla banca la concessione di una proroga della durata del finanziamento, soggetta all'applicazione di una penale di inadempimento e di una maggiorazione sugli interessi, nella misura stabilita nel Documento di Sintesi che costituisce frontespizio del contratto. La proroga della durata del finanziamento potrà essere richiesta entro la data di scadenza del finanziamento stesso, utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dalla Banca. Decorso detto termine il cliente si intenderà decaduto da tale facoltà e il finanziamento dovrà intendersi senz'altro scaduto e non prorogabile.
4. La Banca - a suo insindacabile giudizio e sempreché ciò sia previsto per il tipo di finanziamento concesso - dopo aver constatato l'inadempimento del cliente relativo al pagamento entro i termini originari stabiliti, potrà accordare al cliente, che ne abbia fatto richiesta, la proroga della durata per il tempo che sarà determinato all'atto della concessione, applicando nei confronti del cliente la penale di inadempimento ma per non più di due volte e la maggiorazione sugli interessi dovuti per il periodo di proroga.

D) NORME CHE REGOLANO I FINANZIAMENTI VARI**Art. 1**

1. La Banca può erogare al cliente, a fronte di specifica richiesta di utilizzo presentata tramite modulo messo a disposizione dalla banca, finanziamenti senza specifico vincolo di destinazione per finalità di varia natura anche non direttamente connessi ad attività internazionale.
2. E' in facoltà della Banca di rifiutare, in tutto od in parte richieste di finanziamento irregolari, fornendone motivazione anche solo verbale.

Art. 2

1. L'ammontare e la durata di ogni singolo utilizzo sono concordati di volta in volta sulla base della sopra citata apertura di credito regolata da specifico contratto.

Art. 3

1. Il termine di scadenza dei finanziamenti vari è determinata singolarmente ad ogni utilizzo. Nel caso in cui alla scadenza del finanziamento il cliente non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto alla banca, lo stesso prende atto che, ai sensi dell'art. 1219, cod. civ., sarà considerato inadempiente nei confronti della banca senza necessità di costituzione in mora.
2. A seguito del mancato pagamento alla scadenza la banca procederà ad addebitare tutte le somme a qualunque titolo dovute dal cliente sul conto corrente ordinario del cliente stesso, anche nel caso in cui il saldo creditore non sia sufficiente, determinandosi in tale ultimo caso uno sconfinamento con applicazione, a carico del cliente, delle connesse conseguenze del mancato pagamento.
3. Il cliente potrà tuttavia chiedere alla banca la concessione di una proroga della durata del finanziamento, soggetta all'applicazione di una penale di inadempimento e di una maggiorazione sugli interessi, nella misura stabilita nel Documento di Sintesi che costituisce frontespizio del contratto. La proroga della durata del finanziamento potrà essere richiesta entro la data di scadenza del finanziamento stesso, utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dalla Banca. Decorso detto termine il cliente si intenderà decaduto da tale facoltà e il finanziamento dovrà intendersi senz'altro scaduto e non prorogabile.
4. La Banca - a suo insindacabile giudizio e sempreché ciò sia previsto per il tipo di finanziamento concesso - dopo aver constatato l'inadempimento del cliente relativo al pagamento entro i termini originari stabiliti - potrà accordare al Cliente, che ne abbia fatto richiesta, la proroga della durata per il tempo che sarà determinato all'atto della concessione, applicando nei confronti del cliente la penale di inadempimento ma per non più di due volte e la maggiorazione sugli interessi dovuti per il periodo di proroga.

E) NORME COMUNI**E. 1) NORME COMUNI RELATIVE AI RAPPORTI ED ALLE OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA****Art. 1**

1. Gli interessi sono calcolati secondo il metodo vigente sulla piazza delle singole divise di finanziamento.
Il pagamento degli interessi dovrà essere effettuato con "valuta Forex" alla scadenza del periodo di interessi (roll-over), nella stessa divisa del finanziamento.

Art. 2

1. I pagamenti devono essere effettuati alla scadenza pattuita, con "valuta Forex".
2. La Banca si riserva di consentire, a proprio giudizio insindacabile, estinzioni anticipate totali o parziali del finanziamento, contestualmente o meno alla scadenza del periodo di revisione del tasso di interesse (roll-over): i relativi oneri, le perdite anche di tasso e le spese sopportate dalla Banca saranno a esclusivo carico del cliente.

Art. 3

1. Il cliente deve effettuare i pagamenti degli importi dovuti alla Banca nella stessa valuta in cui gli stessi si trovano espressi al momento del pagamento mediante versamento in divisa del relativo importo, e in euro quelli a fronte di oneri sostenuti dalla Banca in quest'ultima valuta, dovendosi qualificare la presente come clausola effettiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1279 cod. civ..
2. Qualora la Banca consenta il rimborso integrale o parziale in euro, il cliente dovrà mettere contestualmente a disposizione i necessari fondi: il cliente è tenuto comunque a corrispondere i pagamenti in euro in ammontare tale da far conseguire alla Banca l'importo dovuto in valuta estera, al netto di eventuali oneri e commissioni di negoziazione.
3. Salvo quanto previsto al precedente comma, in difetto di rimborso in divisa effettiva la Banca è legittimata ad acquistare sul mercato, al cambio del giorno di esecuzione dell'operazione, la divisa necessaria all'effettuazione di detti pagamenti, restando il cliente debitore nei confronti della Banca per il corrispondente importo in euro ed escludendosi fin d'ora ogni effetto novativo. In caso di addebito del controvalore in euro su apposito conto, sono conteggiati interessi di mora a carico del cliente nella misura prevista per i saldi a debito in conto corrente oltre il limite di disponibilità, come pubblicizzata nelle forme stabilite, e con periodicità di capitalizzazione a fine trimestre solare di ogni anno.

Art. 4

1. Il cliente, con il consenso della Banca, ha facoltà, alla scadenza di ogni periodo di interessi (roll-over) di convertire la valuta in cui è espresso il finanziamento in altra valuta disponibile sul mercato, escludendosi fin d'ora ogni effetto novativo.

Art. 5

1. Qualora non fosse più possibile alla scadenza del periodo di revisione del tasso di interesse (roll-over) mantenere il finanziamento nella divisa originariamente o successivamente convenuta, sia per la mancata disponibilità sul mercato internazionale, sia per altri motivi contingenti ed insuperabili, la Banca darà immediata comunicazione del fatto al cliente e concorderà o una nuova "divisa" libera e disponibile sul mercato o l'estinzione del finanziamento.

Art. 6

1. Gli importi comunque connessi ai "finanziamenti" dovuti, per capitale, interessi, spese, oneri ed accessori a qualsivoglia titolo, si intendono al netto di qualsiasi imposta, ritenuta, tassa od onere da chiunque e nei confronti di chiunque imposti, applicati o riscossi, per cui saranno in ogni caso a carico del cliente.
2. Qualora, per effetto di provvedimenti legislativi, amministrativi o regolamentari ovvero a seguito di nuove interpretazioni delle disposizioni in vigore da parte delle competenti autorità o di altra natura, venisse incrementato il costo per l'effettuazione o la conservazione del finanziamento, il cliente è tenuto a corrispondere alla Banca tale maggior onere in pari misura. In tal caso, fermo restando detto obbligo, è comunque fatta salva la facoltà del cliente di rimborso anticipato, corrispondendo quanto dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio.
3. Verificandosi sul mercato dei cambi variazioni del rapporto di cambio euro/valuta estera, in cui risultano espresse le operazioni, che comportino il superamento del limite dell'affidamento concesso nell'originario importo in euro, la Banca avrà diritto di richiedere il versamento del corrispondente importo con preavviso scritto di almeno 15 giorni.
4. Il cliente assume a proprio carico tutti i costi connessi al rimborso del credito concesso, nonché il rischio di cambio nel caso di ricorso al mercato per decurtazioni e/o estinzione del credito concesso e gli oneri relativi e conseguenti ad eventuali arbitraggi per variazione della divisa di finanziamento che, a richiesta del cliente, fosse consentita dalla Banca.

Art. 7

1. Per le operazioni tra euro e/o divise estere, si applica il cambio volta a volta concordato con il cliente; in difetto, il cambio sarà quello del giorno di conversione della divisa pubblicato sui listini della Banca.

E. 2) NORME COMUNI A TUTTI I RAPPORTI ED OPERAZIONI**Art. 8**

1. Per le operazioni che hanno corso su apposito "conto a scalare":
 - quest'ultimo è da utilizzare unicamente per operazioni della specie e mediante richieste di utilizzo formulate secondo lo schema fornito dalla Banca e con lettere contabili di addebito, restando in ogni caso esclusa la possibilità di impartire disposizioni anche mediante assegno;
 - trascorsi 15 giorni dall'invio delle relative lettere contabili, senza che sia pervenuto per iscritto un reclamo specificato, le stesse si intenderanno senz'altro approvate;
 - gli importi dei finanziamenti sono accreditati su altro conto indicato dal cliente, salvi diversi accordi;
 - gli interessi dovuti alla Banca in dipendenza del fido accordato e degli utilizzi effettuati, anche se in eccedenza rispetto al limite concesso, sono: i) conteggiati sul conto "di servizio", nella misura stabilita nel Documento di Sintesi che costituisce frontespizio dell'atto integrativo per accensione di rapporto di regolamento "a scalare"; come tempo per tempo eventualmente modificato e/o integrato; e ii) portati a debito del conto corrente ordinario sul quale il fido viene reso disponibile o diversamente corrisposti dal Cliente, in ogni caso con la periodicità e modalità previste dal contratto di conto corrente ordinario e nel rispetto dell'art.120, comma 2 del D.lgs. 385/93 ("Testo Unico Bancario" o "TUB") e del DM 343 del 3 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9

1. Nel caso di mancato pagamento di quanto dovuto alle date previste, fatto salvo il caso di proroga accordata dalla Banca, saranno dovuti interessi di mora nella misura prevista dal giorno del dovuto pagamento e fino a quello del pagamento effettivo ad estinzione del debito.

Art. 10

1. È facoltà della Banca recedere dal presente Servizio con le modalità e secondo i termini convenuti nello specifico contratto di apertura di credito presupposto del presente Servizio. Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.
2. Ove il cliente si renda inadempiente ad una qualsiasi delle sue obbligazioni pecuniarie nei confronti della Banca, ed altresì nelle ipotesi previste dall'art.1186 cod. civ., la Banca ha facoltà di dichiarare la cessazione del rapporto con effetto immediato ed il cliente, su semplice richiesta scritta, deve pagare alla Banca senza ritardo quanto dovuto per capitale, interessi spese ed accessori.

Art. 11

1. La Banca è espressamente autorizzata, senza tuttavia assumerne l'obbligo, ad addebitare in conto corrente al cliente - anche allo scoperto - ogni importo ad essa dovuto in dipendenza delle operazioni per capitale, interessi, spese ed accessori.

SOTTOSCRIZIONI

Se siete d'accordo con quanto sopra, La/Vi preghiamo di volerci restituire l'unita copia della presente da Lei/Voi sottoscritta, come da testo di seguito riportato, in segno di accettazione del contenuto della presente, delle relative clausole soggette a Sua/Vostra specifica approvazione e con le dichiarazioni pure ivi previste.

Distinti saluti.

BANCO BPM

Spett.le

BANCO BPM

HO/ABBIAMO ricevuto la Vostra proposta dianzi riportata che di seguito sottoscrivo/sottoscriviamo in segno di integrale accettazione del contenuto della stessa.

Dichiaro/Dichiariamo che la presente unitamente ai documenti allegati alla stessa è stata da me/noi firmata dopo l'apposizione del "sigillo di garanzia", che ne assicura l'inscindibilità e l'immodificabilità.

17/10/2025

Data

VIA VINCENZO MONTI 38

20016 PERO

Indirizzo

Firma/e:

AGGARWAL BRIJESH
Nato/a a INDIA il 27/11/1975
NDG 020527437 - AMMINISTRATORE
VIMERCATI SPA

Dichiaro/Dichiariamo di approvare specificamente le seguenti clausole delle norme di cui alla riportata Vostra, ai sensi e per gli effetti dell'art.1341, comma 2 cod. civ e - con riferimento all'art. 11 - ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 24/02/1998, n. 58:

"Servizio Finanziamenti Estero"

Disposizioni e Norme:

- **III) condizioni per il recesso dai rapporti di conto**

Norme che regolano i finanziamenti per pagamenti:

- **Art. 2, (facoltà della Banca di rifiutare richieste di utilizzo)**
- **Art. 3, 3° comma (decadenza del cliente dalla facoltà di chiedere la proroga); 4° comma (facoltà della banca di rifiutare la proroga richiesta dal cliente).**
- **Art. 4 (diritto di pegno sui documenti e sulle merci - realizzazione del pegno - diritto di ritenzione sui documenti e sulle merci - mandato a favore della Banca).**

Norme che regolano le anticipazioni di crediti:

- **Art. 1, 2° comma (facoltà della Banca di rifiutare richieste di utilizzo);**
- **Art. 3, 3° comma (decadenza del cliente dalla facoltà di chiedere la proroga); 4° comma (facoltà della banca di rifiutare la proroga richiesta dal cliente)**

Norme che regolano i finanziamenti su previsione d'esportazione:

- **Art. 1, 2° comma (facoltà della Banca di rifiutare richieste di utilizzo)**
- **Art. 3, 3° comma (decadenza del cliente dalla facoltà di chiedere la proroga); 4° comma (facoltà della banca di rifiutare la proroga richiesta dal cliente).**

Norme che regolano i finanziamenti vari:

- **Art. 1, 2° comma (facoltà della Banca di rifiutare richieste di utilizzo)**
- **Art. 3, 3° comma (decadenza del cliente dalla facoltà di chiedere la proroga); 4° comma (facoltà della banca di rifiutare la proroga richiesta dal cliente).**

Norme comuni

Norme comuni relative ai rapporti ed alle operazioni in valuta estera:

- **Art. 2 (rimborso anticipato);**
- **Art. 3, 1° e 3° comma (obbligo di pagamento in divisa effettiva - acquisto della divisa da parte della Banca - capitalizzazione trimestrale di eventuali interessi di mora);**
- **Art. 5 (sostituzione della divisa);**
- **Art. 6 (oneri e costi a carico del cliente);**
- **Art. 7 (cambio).**

Norme comuni a tutti i rapporti ed operazioni:

- **Art. 8, 2° alinea (approvazione dei contenuti delle lettere contabili);**
- **Art. 9 (obbligo di corrispondere interessi di mora sull'importo complessivamente dovuto per capitale e/o interessi);**
- **Art. 10 (recesso dal Servizio - cessazione immediata del rapporto);**
- **Art. 11 (facoltà per la Banca di addebitare il conto corrente anche allo scoperto).**

Firma/e:

AGGARWAL BRIJESH
Nato/a a INDIA il 27/11/1975
NDG 020527437 - AMMINISTRATORE
VIMERCATI SPA

Dichiaro/Dichiariamo che ho/abbiamo ricevuto una copia del presente Contratto concluso tra lo scrivente/gli scriventi e la Banca, unitamente alla copia di tutti gli eventuali documenti allegati.

Firma/e:

AGGARWAL BRIJESH
Nato/a a INDIA il 27/11/1975
NDG 020527437 - AMMINISTRATORE
VIMERCATI SPA

Visto per l'autenticità
delle firme



Banco BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM - Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano Tel. 02/77001 Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045/8675111 www.bancobpm.it
Capitale Sociale al 20.04.2023 Euro 7.100.000.000 int. vers. - ABI 05034 - Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 09722490969 - Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM Partita IVA 10537050964 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari - Imposta di bollo assolta in modo virtuale, ove dovuta, Aut. Ag. delle Entrate Ufficio di Milano 5 - n. 3358 del 10/01/2017.

MILANO, li 17/10/2025

Egr.Sig./Gentil Sig.ra/Spett.le

VIMERCATI SPA

VIA VINCENZO MONTI 38
20016 PERO MI

A Da



Spett.le

BANCO BPM

MILANO - VIA SANTA MARGHERITA
VIA SANTA MARGHERITA, 5
20121 MILANO

SERVIZIO FINANZIAMENTI ESTERO

(J701115 - 05.12/24)

DOCUMENTO DI SINTESI N° 1

Il presente documento di sintesi per espresso accordo tra le parti si considera parte integrante e sostanziale del modulo contrattuale a cui è unito quale frontespizio.

CONDIZIONI ECONOMICHE

CONDIZIONI ECONOMICHE DAL 17/10/2025

FINANZIAMENTI ESTERO

.COMMISSIONI DI INTERVENTO

. COMM.INTERVENTO PER ACCENSIONE/CONVERSIONE FINANZ. DIVISA - PM	0,200000%.
. COMM.INTERVENTO PER ACCENSIONE/CONVERSIONE FINANZ. DIVISA - MIN	0,00
. COMM.INTERVENTO PER ACCENSIONE/CONVERSIONE FINANZ. DIVISA - MAX	NON CONTRATTUALIZZATO

.VALUTE ADDEBITO

. VALUTA DI ADDEBITO (DECORR.INTERESSI / ADDEBITO IN C/C) - NR GG	2
. VALUTA DI ADDEBITO (DECORR.INTERESSI / ADDEBITO IN C/C)-TIPO GG	LAVORATIVI DA DATA CONTABILE

.VALUTE ACCREDITO

. VALUTA DI ACCREDITO (ACCREDITO IN CC / ESTINZIONE FIN) - NR GG	2
. VALUTA DI ACCREDITO (ACCREDITO IN CC / ESTINZIONE FIN) - TIPO GG	LAVORATIVI DA DATA CONTABILE

.VALUTE PROROGHE-CONVERS.

. VALUTE SU PROROGHE E CONVERSIONI DI FINANZIAMENTI- NR GG	2
. VALUTE SU PROROGHE E CONVERSIONI DI FINANZIAMENTI- TIPO GIORNI	LAVORATIVI DA DATA CONTABILE

.FINANZIAMENTI/ANTICIPI A PARTITA - SPREAD SU TASSI DEBITORI

. - Il tasso e' composto dal valore del parametro di indicizzazione sotto indicato

. rilevato dalla Banca il giorno lavorativo precedente la data di erogazione di

. ciascuna partita, per la durata della partita stessa (*) e per ciascuna divisa

. di utilizzo del finanziamento, maggiorato di uno spread contrattuale, la cui

. misura e' indicata piu' sotto. Di seguito l'indicazione delle principali

. divise, il relativo parametro di indicizzazione e la fonte di reperibilita':

. - EUR: indice EURIBOR reperibile alla pagina di Bloomberg "EBF";

. - USD: indice CME Term SOFR, reperibile alla serie di ticker Bloomberg TSFR;

. - GBP: indice ICE Term SONIA, reperibile alla serie di ticker Bloomberg TISONI;

. - CHF: indice SARON Compounded Average Rate;

. - JPY: indice TONAR Compounded Average Rate;

. - AUD: indice AONIA Compounded Average Rate;

. - CAD: indice CORRA Compounded Average Rate;

. - HKD: indice HONIA Compounded Average Rate;

. - Le quotazioni diverse dall'EUR, dal USD e dalla GBP (ovvero CHF,JPY,AUD,CAD

. e HKD) comprendono i relativi credit spread adjustment (official ISDA

. "all-in" Fallback rate) e sono reperibili alla pagina di Bloomberg "FBAK".

. Per le altre divise la Banca proporrà una quotazione puntuale sulla base del

. parametro di indicizzazione del Mercato Nazionale di riferimento della divisa

. e delle condizioni di mercato tempo per tempo vigenti. Qualora le parti non

. raggiungessero un accordo, la partita specifica non verrà erogata.

. (*) Qualora le operazioni non siano gestite a scadenze di mercato, la

. quotazione del parametro di indicizzazione verrà definita calcolando la

. media ponderata dei due valori più vicini alla durata richiesta.

. SPREAD SU TASSI PER FINANZIAMENTI IMPORT - DIVISA	3,430000%
. SPREAD SU TASSI PER FINANZIAMENTI IMPORT - EURO	7,250000%
. SPREAD SU TASSI PER ANTICIPI EXPORT SU FATTURE - DIVISA	3,430000%
. SPREAD SU TASSI PER ANTICIPI EXPORT SU FATTURE - EURO	7,250000%

. SPREAD SU TASSI PER ANTICIPI EXPORT SU PREVIS.ESPORT. - DIVISA	8,480000%
. SPREAD SU TASSI PER ANTICIPI EXPORT SU PREVIS.ESPORT. - EURO	10,500000%
. SPREAD SU TASSI PER ANTICIPI EXPORT SU CONTRATTI - DIVISA	8,480000%
. SPREAD SU TASSI PER ANTICIPI EXPORT SU CONTRATTI - EURO	10,500000%
. SPREAD SU TASSI PER FIN.VARI B.T./FINANZIARI - DIVISA	8,480000%
. SPREAD SU TASSI PER FIN.VARI B.T./FINANZIARI - EURO	10,500000%
. MAGGIORAZIONE SPREAD SU TASSI PRIMA PROROGA ANTICIPI-FINANZIAM.	0,000000%
. MAGGIORAZIONE SPREAD SU TASSI SECONDA PROROGA ANTICIPI-FINAN	0,000000%
. MAGGIORAZIONE SPREAD SU TASSI PROROGHE SUCCESSIVE ANTICIPI-FINAN	0,000000%
. TASSO DI MORA	19,9000%
.PENALI	
. PENALE DI INADEMPIMENTO FINANZIAMENTI IN EURO O DIV	2,20
. PENALE DI INADEMPIMENTO FINANZIAMENTI FINANZIARI IN EURO/DIVISA	2,20
.INFORMAZIONI PARTICOLARI	
. FREQUENZA DI INVIO DEL DOCUMENTO DI SINTESI	ANNUALE
. CRITERIO LIQUIDAZIONE INTERESSI	AL ROLL-OVER/SCADENZA
FINE DELLA SEZIONE CONDIZIONI ECONOMICHE	

DISPOSIZIONI E NORME

Come da Vostra richiesta e subordinatamente all'accettazione da parte Vostra dei patti e delle condizioni di cui alla presente proposta, rendiamo operativo al Vostro nome il "Servizio Finanziamenti Estero" (nel seguito definito "Servizio"), in relazione al quale resta inteso che:

- A) i finanziamenti per vostre occorrenze di credito in relazione a impegni di pagamento verso l'estero (in dipendenza di: forniture di merci, acquisto di macchinari, prestazione di servizi, ecc., risultanti da fatture o effetti a Vostro carico; ritiro di documenti, rappresentativi o non di merci a Vostro carico; utilizzo di crediti documentari e lettere di credito commerciali dalla Banca rilasciati su Vostro ordine; altre operazioni commerciali);
- B) le operazioni di accreditamento in conto sbf e di anticipazione di crediti già sorti o che sorgeranno a Vostro favore, a fronte di: effetti, documenti e disposizioni di incasso in genere presentati per l'accreditamento in conto salvo buon fine, anche riportati su supporti magnetici e flussi elettronici; fatture, effetti, contratti o altri documenti, relativi a forniture di merci e/o prestazione di servizi; crediti documentari disposti a Vostro favore; contratti di fornitura, di appalto o di altro genere; altre operazioni commerciali (in euro e/o in valuta estera per "operazioni sull'estero", e in valuta per "operazioni sull'Italia");
- C) i finanziamenti per vostre occorrenze di credito in relazione a presunti crediti verso terzi sull'estero derivanti da previsioni di future esportazioni vale a dire da una stima delle esportazioni che verranno effettuate in un determinato periodo;
- D) i finanziamenti per vostre occorrenze di credito senza specifico vincolo di destinazione per finalità di varia natura anche non direttamente connessi ad attività internazionale;

nel seguito definiti genericamente "finanziamenti"

- i) presuppongono la preventiva concessione da parte della banca e accettazione da parte Vostra di una specifica apertura di credito sottoscritta tramite apposito contratto;
- ii) sono disciplinati oltre che dalle "Norme Contrattuali" della presente, anche dalle "Condizioni Generali relative al rapporto Banca-Cliente", nonché, per quanto non previsto dal presente contratto ed in quanto compatibili, dalle "Norme generali che regolano i servizi di pagamento" riportate nel "Contratto Quadro relativo ai servizi di pagamento", dalle "Norme Contrattuali" che regolano il "Conto corrente bancario" e/o il "Conto Multivaluta/Estero" tutte da Voi conosciute ed accettate.

Tutte le operazioni compiute per Vostro conto in esecuzione del Servizio di cui sopra saranno regolate a valere sul/sui conto/i da Voi intrattenuto/i presso la banca alle condizioni economiche, per quanto non già stabilite dai relativi contratti di conto e di apertura di credito, indicate nel "Documento di Sintesi", unito alla presente, che ne costituisce il "frontespizio" e che, per accordo delle parti, ne forma parte integrante e sostanziale.

Il documento di sintesi riporta in maniera personalizzata tutte le condizioni economiche applicate dalla Banca per il rapporto/servizio in apertura.

Il documento di sintesi, datato e progressivamente numerato, è aggiornato periodicamente con le condizioni economiche in vigore e trasmesso al Cliente con la frequenza stabilita all'atto dell'apertura del rapporto/servizio e indicata nelle condizioni economiche alla voce "frequenza di invio del documento di sintesi". Tale frequenza può, a scelta del Cliente e in accordo con la Banca, essere modificata fermo restando il rispetto di quella minima annuale richiesta per legge. Le condizioni variate rispetto alla comunicazione precedente sono riportate con una specifica evidenza grafica; il documento di sintesi inviato con il rendiconto (estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente) relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre riporta, inoltre, il numero complessivo delle variazioni intervenute nel corso dell'anno. La Banca e il Cliente possono convenire una diversa periodicità per l'invio o la consegna del rendiconto e del documento di sintesi.

Il documento di sintesi e il rendiconto costituiscono le "comunicazioni periodiche" dovute dalla Banca al fine di fornire al Cliente, almeno una volta all'anno e alla scadenza del contratto, una completa e chiara informativa sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni applicate.

Le comunicazioni periodiche sono assoggettate al costo stabilito nelle condizioni economiche: esse sono sempre gratuite per il Cliente se, dietro sue indicazioni, sono fornite mediante strumenti telematici.

I "finanziamenti", ovvero gli utilizzi relativi al sopra citato contratto di apertura di credito, possono essere regolati tramite:

- evidenza "a partita", che consente di gestire i singoli utilizzi (dei finanziamenti e/o anticipi) come partite singole e distinte. I tassi di interesse e le scadenze sono stabiliti distintamente su ciascuna partita; la liquidazione degli interessi avviene all'atto della lavorazione di ogni singola partita di utilizzo dei "finanziamenti", nonché alla scadenza pattuita; possono essere regolati "a partita" i "finanziamenti" in Euro e divisa;
- evidenza "a scalare", rappresentata da uno specifico rapporto di conto "di servizio", nominativamente intestato al cliente, sul quale non è possibile versare o trarre assegni, o disporre pagamenti di utenze varie, in quanto è strumentale alla sola regolazione dell'operazione di apertura di credito. Su tale conto viene applicato un unico tasso di interesse e la liquidazione degli interessi avviene alla scadenza di ogni periodo di liquidazione, al termine del quale viene prodotto l'apposito rendiconto scalare; possono essere regolati "a scalare" solo "finanziamenti" in Euro.

La richiesta di accensione dello specifico rapporto di conto "di servizio" dei finanziamenti regolati tramite evidenza "a scalare" avviene con la sottoscrizione da parte del Cliente dell'atto integrativo: accensione rapporto di regolamento "a scalare".

In relazione a quanto precede, resta inoltre convenuto quanto segue:

- I) *le summenzionate norme e condizioni (nonché le loro eventuali modificazioni che verranno comunicate dalla banca al cliente) si applicano con effetto immediato ai rapporti già in corso, nonché ad ogni ulteriore rapporto la cui regolamentazione faccia ad esse, in tutto o in parte, riferimento, e che risulti aperto presso qualsiasi sportello della banca, sia contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, sia in epoca antecedente; pertanto, nel caso in cui alla data di sottoscrizione del presente contratto sia già intercorrente un Servizio Finanziamenti Estero, oppure un Servizio Finanziamenti Commerciali Estero, disciplinato da un contratto precedentemente sottoscritto tra la banca e il Cliente, le parti medesime intendono ora disciplinare il Conto anticipi stesso mediante il presente contratto, in modo tale che le norme e condizioni a suo tempo sottoscritte vengano sostituite a far tempo della data di sottoscrizione del presente contratto senza soluzione di continuità e senza effetti novativi con particolare riferimento alle garanzie eventualmente già prestate, anche da terzi, che si intendono confermate con la sottoscrizione del presente contratto;*
- II) *tutti i rapporti che sono o verranno aperti con riferimento al presente contratto potranno essere trasferiti da una dipendenza ad altra della Banca, su nostra richiesta, senza che sia necessaria la sottoscrizione di un nuovo contratto. E convenuto sin d'ora che l'eventuale variazione del numero distintivo dei rapporti, anche a seguito del trasferimento suddetto, non costituisce mai novazione degli stessi;*
- III) *Vi impegnate a non richiedere l'estinzione del/i conto/i corrente/i sul/i quale/i sono regolate le operazioni derivanti dall'esecuzione del Servizio di cui alla presente fintantoché i "finanziamenti" erogati non siano integralmente rimborsati.*

NORME CONTRATTUALI

A) NORME CHE REGOLANO I FINANZIAMENTI PER PAGAMENTI

Art. 1

1. La Banca può erogare al cliente, a fronte di specifica richiesta di utilizzo presentata tramite modulo messo a disposizione dalla banca, finanziamenti utilizzabili per le necessità del cliente in relazione a impegni di pagamento nei confronti di terzi

Art. 2

1. Le richieste di finanziamento del cliente dovranno esser supportate da documentazione adeguata e giustificativa dell'impegno di pagamento. Resta inteso che è in facoltà della Banca respingere in tutto od in parte le richieste di finanziamento non idonee o irregolari, fornendone motivazione anche solo verbale al cliente richiedente.

Art. 3

1. Il termine di scadenza dei finanziamenti è stabilito di volta in volta, di comune accordo tra la Banca e il cliente. Nel caso in cui alla scadenza del finanziamento il cliente non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto alla banca, lo stesso prende atto che, ai sensi dell'art. 1219, cod. civ., sarà considerato inadempiente nei confronti della banca senza necessità di costituzione in mora.
2. A seguito del mancato pagamento alla scadenza la banca procederà ad addebitare tutte le somme a qualunque titolo dovute dal cliente sul conto corrente ordinario del cliente stesso, anche nel caso in cui il saldo creditore non sia sufficiente, determinandosi in tale ultimo caso uno sconfinamento con applicazione, a carico del cliente, delle connesse conseguenze del mancato pagamento.
3. Il cliente potrà tuttavia chiedere alla banca la concessione di una proroga della durata del finanziamento, soggetta all'applicazione di una penale di inadempimento e di una maggiorazione sugli interessi, nella misura stabilita nel Documento di Sintesi che costituisce frontespizio del contratto. La proroga della durata del finanziamento potrà essere richiesta entro la data di scadenza del finanziamento stesso, utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dalla Banca. Decorso detto termine il cliente si intenderà decaduto da tale facoltà e il finanziamento dovrà intendersi senz'altro scaduto e non prorogabile.
4. La Banca - a suo insindacabile giudizio e sempreché ciò sia previsto per il tipo di finanziamento concesso - dopo aver constatato l'inadempimento del cliente relativo al pagamento entro i termini originari stabiliti, potrà accordare al cliente, che ne abbia fatto richiesta, la proroga della durata per il tempo che sarà determinato all'atto della concessione, applicando nei confronti del cliente la penale di inadempimento ma per non più di due volte e la maggiorazione sugli interessi dovuti per il periodo di proroga.

Art. 4

1. I documenti ritirati dalla Banca e le merci sugli stessi indicate e/o da essi rappresentate e quant'altro ricevuto e/o detenuto dalla Banca in dipendenza dell'incarico di pagamento si intende sin d'ora costituito in pegno a favore della Banca, contestualmente al ritiro degli stessi, a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni assunte ed assumende dal cliente nei confronti della Banca. Qualora pertanto la Banca non fosse integralmente e puntualmente rimborsata di ogni suo avere, entro i termini per ciascuna operazione previsti od altrimenti fissati, la Banca è autorizzata a soddisfarsi senz'altro di ogni suo avere anche per debiti non ancora scaduti, procedendo con preavviso di almeno cinque giorni in qualsiasi forma scritta e senza alcuna formalità alla vendita al meglio, a mezzo di pubblico mediatore od ufficiale giudiziario o persona nominata dal Tribunale, ed anche a trattativa privata, delle merci rappresentate o individuate dai documenti, ovvero alla cessione al meglio dei documenti medesimi; salvo, naturalmente, ogni diritto ed azione per il recupero di ogni eventuale differenza. Resta fermo inoltre il diritto di ritenzione sui documenti e sulle merci sugli stessi indicate e/o da essi rappresentate, e ciò con effetto anche per eredi ed aventi causa del cliente.
2. Restano pure fermi, sino all'integrale pagamento da parte del cliente, i privilegi che assistono il credito derivante dall'esecuzione del mandato ai sensi degli artt. 2761 e 2756 cod. civ..
3. Il cliente conferisce alla Banca speciale mandato irrevocabile a girare, in nome e per conto del cliente medesimo, ed a proprio favore, titoli e/o documenti che alla Banca stessa pervenissero e/o dallo stesso comunque ritirati in relazione alle operazioni.

B) NORME CHE REGOLANO LE ANTICIPAZIONI DI CREDITI

Art. 1

1. La Banca può erogare al cliente, a fronte di specifica richiesta di utilizzo presentata tramite modulo messo a disposizione dalla banca, finanziamenti per anticipazioni, per le necessità del cliente a fronte di crediti verso terzi. Le richieste di finanziamento del cliente dovranno esser supportate da adeguata e pertinente documentazione.
2. E' in facoltà della Banca di rifiutare, in tutto od in parte richieste di finanziamento non idonee o irregolari, fornendone motivazione anche solo verbale.

Art. 2

1. L'ammontare delle anticipazioni è determinato secondo un rapporto percentuale rispetto all'importo dei crediti oggetto di anticipazione.

Art. 3

1. Il termine di scadenza delle anticipazioni concesse dalla banca al cliente, salvo diverso accordo, coincide con il termine di esigibilità dei crediti oggetto di anticipazione. Nel caso in cui alla scadenza dell'anticipazione il terzo debitore - o il cliente stesso, nel caso di mancato pagamento da parte del terzo debitore - non abbiano provveduto al pagamento di quanto dovuto alla banca, il cliente prende atto che, ai sensi dell'art. 1219, cod. civ., sarà considerato inadempiente nei confronti della banca senza necessità di costituzione in mora.
2. A seguito del mancato pagamento alla scadenza la banca procederà ad addebitare tutte le somme a qualunque titolo dovute dal cliente sul conto corrente ordinario del cliente stesso, anche nel caso in cui il saldo creditore non sia sufficiente, determinandosi in tale ultimo caso uno sconfinamento con applicazione, a carico del cliente, delle connesse conseguenze del mancato pagamento.
3. Il Cliente potrà tuttavia chiedere alla banca la concessione di una proroga della durata dell'anticipazione, soggetta all'applicazione di una penale di inadempimento e di una maggiorazione sugli interessi, nella misura stabilita nel Documento di Sintesi che costituisce frontespizio del contratto. La proroga della durata dell'anticipazione potrà essere richiesta entro la data di scadenza dell'anticipazione stessa, utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dalla Banca. Decorso detto termine il cliente si intenderà decaduto da tale facoltà e l'anticipazione dovrà intendersi senz'altro scaduta e non prorogabile.
4. La Banca - a suo insindacabile giudizio e sempreché ciò sia previsto per il tipo di anticipazione concessa - dopo aver constatato l'inadempimento del terzo debitore e del cliente relativo al pagamento entro i termini originari stabiliti, potrà accordare al cliente, che ne abbia fatto richiesta, la proroga della durata per il tempo che sarà determinato all'atto della concessione, applicando nei confronti del cliente la penale di inadempimento ma per non più di due volte e la maggiorazione sugli interessi dovuti per il periodo di proroga.

Art. 4

1. Fermo restando il diritto della banca di ottenere la costituzione di altre o diverse garanzie a proprio favore, i crediti del cliente verso terzi s'intendono contestualmente ceduti pro-solvendo alla banca all'atto delle operazioni, a garanzia di quanto ad essa dovuto per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio, e ciò anche senza bisogno di ulteriori dichiarazioni e/o formalità, che comunque sarà in facoltà della banca di esigere.
2. Il cliente garantisce l'esistenza e l'esigibilità del proprio credito e che lo stesso, non si trova né sequestrato, né pignorato, né soggetto ad altro vincolo, essendo in piena proprietà e disponibilità dello stesso cliente.
3. E' in facoltà della banca provvedere in ogni momento agli adempimenti necessari all'opponibilità ai terzi della cessione stessa, ovvero di stabilire che l'utilizzo dell'affidamento resti subordinato all'avvenuta accettazione della cessione da parte del debitore o ad avvenuta notifica della cessione stessa.
4. La cessione pro-solvendo non pregiudica il diritto della banca all'esercizio delle azioni ad essa spettanti nei confronti del cliente e degli eventuali coobbligati ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia rilasciata o che venisse in momento successivo prestata da chiunque e sotto qualsiasi forma a favore della banca.
5. Le somme incassate dalla banca sono portate ad estinzione o decurtazione di ogni ragione di credito della banca nei confronti del cliente, per capitale, interessi, spese ed accessori, in dipendenza delle operazioni. Resta pure inteso che la banca avrà facoltà di accreditare dette somme in uno speciale conto vincolato a garanzia, per essere in qualunque momento come sopra utilizzate per l'estinzione o decurtazione di ogni credito nei confronti del cliente, presente o futuro ed ancorché non liquido ed esigibile.
6. Qualora le somme relative ai crediti costituiti in garanzia pervenissero in tutto od in parte alla banca attraverso titoli di credito intestati al cliente od allo stesso girati, la banca è fin d'ora autorizzata ad apporvi la girata, anche per quietanza, in nome e per conto del cliente.
7. Resta fermo, considerato lo scopo di garanzia della cessione, l'obbligo del cliente di rimborsare alla banca tutto quanto dovuto in dipendenza delle obbligazioni garantite, escludendosi fin d'ora ogni effetto estintivo delle obbligazioni del cliente a seguito dell'accettazione da parte della banca di pagamenti parziali effettuati dai debitori del cliente.
8. La banca ha la facoltà, ma non l'obbligo, di agire in via giudiziale o extragiudiziale nei confronti dei debitori del cliente.

Art. 5

1. A fronte delle operazioni, il cliente resta obbligato a dare immediata comunicazione alla banca dei versamenti eventualmente effettuati dai propri debitori presso banche o enti - ai quali il cliente dovrà dare istruzioni di mettere subito a disposizione della banca le somme ricevute - ed a consegnare immediatamente alla banca tutti gli atti e i documenti che gli pervenissero direttamente, nonché a comunicare alla banca le notizie di cui venisse a conoscenza intese a rendere possibile od a facilitare l'incasso dei crediti.

C) NORME CHE REGOLANO I FINANZIAMENTI SU PREVISIONI DI ESPORTAZIONE**Art. 1**

1. La Banca può erogare al cliente, a fronte di specifica richiesta di utilizzo presentata tramite modulo messo a disposizione dalla banca, finanziamenti per le necessità del cliente a fronte presunti crediti futuri, eventuali o meramente sperati nei confronti di terzi sull'estero derivanti da previsioni di future esportazioni vale a dire da una stima delle esportazioni che verranno effettuate in un determinato periodo. Le richieste di finanziamento del cliente dovranno esser supportate da adeguata e pertinente documentazione.
2. E' in facoltà della Banca di rifiutare, in tutto od in parte richieste di finanziamento non idonee o irregolari, fornendone motivazione anche solo verbale.

Art. 2

1. L'ammontare delle anticipazioni è determinato secondo un rapporto percentuale rispetto all'importo desunto dal calcolo stimato delle possibili esportazioni che il cliente prevede di effettuare entro una determinata data.

Art. 3

1. Il termine di scadenza dei finanziamenti a fronte di previsione di esportazione concessi dalla banca al cliente, è commisurato al periodo oggetto della stima. Nel caso in cui alla scadenza del finanziamento il cliente non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto alla banca, lo stesso prende atto che, ai sensi dell'art. 1219, cod. civ., sarà considerato inadempiente nei confronti della banca senza necessità di costituzione in mora.
2. A seguito del mancato pagamento alla scadenza la banca procederà ad addebitare tutte le somme a qualunque titolo dovute dal cliente sul conto corrente ordinario del cliente stesso, anche nel caso in cui il saldo creditore non sia sufficiente, determinandosi in tale ultimo caso uno sconfinamento con applicazione, a carico del cliente, delle connesse conseguenze del mancato pagamento.
3. Il cliente potrà tuttavia chiedere alla banca la concessione di una proroga della durata del finanziamento, soggetta all'applicazione di una penale di inadempimento e di una maggiorazione sugli interessi, nella misura stabilita nel Documento di Sintesi che costituisce frontespizio del contratto. La proroga della durata del finanziamento potrà essere richiesta entro la data di scadenza del finanziamento stesso, utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dalla Banca. Decorso detto termine il cliente si intenderà decaduto da tale facoltà e il finanziamento dovrà intendersi senz'altro scaduto e non prorogabile.
4. La Banca - a suo insindacabile giudizio e sempreché ciò sia previsto per il tipo di finanziamento concesso - dopo aver constatato l'inadempimento del cliente relativo al pagamento entro i termini originari stabiliti, potrà accordare al cliente, che ne abbia fatto richiesta, la proroga della durata per il tempo che sarà determinato all'atto della concessione, applicando nei confronti del cliente la penale di inadempimento ma per non più di due volte e la maggiorazione sugli interessi dovuti per il periodo di proroga.

D) NORME CHE REGOLANO I FINANZIAMENTI VARI**Art. 1**

1. La Banca può erogare al cliente, a fronte di specifica richiesta di utilizzo presentata tramite modulo messo a disposizione dalla banca, finanziamenti senza specifico vincolo di destinazione per finalità di varia natura anche non direttamente connessi ad attività internazionale.
2. E' in facoltà della Banca di rifiutare, in tutto od in parte richieste di finanziamento irregolari, fornendone motivazione anche solo verbale.

Art. 2

1. L'ammontare e la durata di ogni singolo utilizzo sono concordati di volta in volta sulla base della sopra citata apertura di credito regolata da specifico contratto.

Art. 3

1. Il termine di scadenza dei finanziamenti vari è determinata singolarmente ad ogni utilizzo. Nel caso in cui alla scadenza del finanziamento il cliente non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto alla banca, lo stesso prende atto che, ai sensi dell'art. 1219, cod. civ., sarà considerato inadempiente nei confronti della banca senza necessità di costituzione in mora.
2. A seguito del mancato pagamento alla scadenza la banca procederà ad addebitare tutte le somme a qualunque titolo dovute dal cliente sul conto corrente ordinario del cliente stesso, anche nel caso in cui il saldo creditore non sia sufficiente, determinandosi in tale ultimo caso uno sconfinamento con applicazione, a carico del cliente, delle connesse conseguenze del mancato pagamento.
3. Il cliente potrà tuttavia chiedere alla banca la concessione di una proroga della durata del finanziamento, soggetta all'applicazione di una penale di inadempimento e di una maggiorazione sugli interessi, nella misura stabilita nel Documento di Sintesi che costituisce frontespizio del contratto. La proroga della durata del finanziamento potrà essere richiesta entro la data di scadenza del finanziamento stesso, utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dalla Banca. Decorso detto termine il cliente si intenderà decaduto da tale facoltà e il finanziamento dovrà intendersi senz'altro scaduto e non prorogabile.
4. La Banca - a suo insindacabile giudizio e sempreché ciò sia previsto per il tipo di finanziamento concesso - dopo aver constatato l'inadempimento del cliente relativo al pagamento entro i termini originari stabiliti - potrà accordare al Cliente, che ne abbia fatto richiesta, la proroga della durata per il tempo che sarà determinato all'atto della concessione, applicando nei confronti del cliente la penale di inadempimento ma per non più di due volte e la maggiorazione sugli interessi dovuti per il periodo di proroga.

E) NORME COMUNI**E. 1) NORME COMUNI RELATIVE AI RAPPORTI ED ALLE OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA****Art. 1**

1. Gli interessi sono calcolati secondo il metodo vigente sulla piazza delle singole divise di finanziamento.
Il pagamento degli interessi dovrà essere effettuato con "valuta Forex" alla scadenza del periodo di interessi (roll-over), nella stessa divisa del finanziamento.

Art. 2

1. I pagamenti devono essere effettuati alla scadenza pattuita, con "valuta Forex".
2. La Banca si riserva di consentire, a proprio giudizio insindacabile, estinzioni anticipate totali o parziali del finanziamento, contestualmente o meno alla scadenza del periodo di revisione del tasso di interesse (roll-over): i relativi oneri, le perdite anche di tasso e le spese sopportate dalla Banca saranno a esclusivo carico del cliente.

Art. 3

1. Il cliente deve effettuare i pagamenti degli importi dovuti alla Banca nella stessa valuta in cui gli stessi si trovano espressi al momento del pagamento mediante versamento in divisa del relativo importo, e in euro quelli a fronte di oneri sostenuti dalla Banca in quest'ultima valuta, dovendosi qualificare la presente come clausola effettiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1279 cod. civ..
2. Qualora la Banca consenta il rimborso integrale o parziale in euro, il cliente dovrà mettere contestualmente a disposizione i necessari fondi: il cliente è tenuto comunque a corrispondere i pagamenti in euro in ammontare tale da far conseguire alla Banca l'importo dovuto in valuta estera, al netto di eventuali oneri e commissioni di negoziazione.
3. Salvo quanto previsto al precedente comma, in difetto di rimborso in divisa effettiva la Banca è legittimata ad acquistare sul mercato, al cambio del giorno di esecuzione dell'operazione, la divisa necessaria all'effettuazione di detti pagamenti, restando il cliente debitore nei confronti della Banca per il corrispondente importo in euro ed escludendosi fin d'ora ogni effetto novativo. In caso di addebito del controvalore in euro su apposito conto, sono conteggiati interessi di mora a carico del cliente nella misura prevista per i saldi a debito in conto corrente oltre il limite di disponibilità, come pubblicizzata nelle forme stabilite, e con periodicità di capitalizzazione a fine trimestre solare di ogni anno.

Art. 4

1. Il cliente, con il consenso della Banca, ha facoltà, alla scadenza di ogni periodo di interessi (roll-over) di convertire la valuta in cui è espresso il finanziamento in altra valuta disponibile sul mercato, escludendosi fin d'ora ogni effetto novativo.

Art. 5

1. Qualora non fosse più possibile alla scadenza del periodo di revisione del tasso di interesse (roll-over) mantenere il finanziamento nella divisa originariamente o successivamente convenuta, sia per la mancata disponibilità sul mercato internazionale, sia per altri motivi contingenti ed insuperabili, la Banca darà immediata comunicazione del fatto al cliente e concorderà o una nuova "divisa" libera e disponibile sul mercato o l'estinzione del finanziamento.

Art. 6

1. Gli importi comunque connessi ai "finanziamenti" dovuti, per capitale, interessi, spese, oneri ed accessori a qualsivoglia titolo, si intendono al netto di qualsiasi imposta, ritenuta, tassa od onere da chiunque e nei confronti di chiunque imposti, applicati o riscossi, per cui saranno in ogni caso a carico del cliente.
2. Qualora, per effetto di provvedimenti legislativi, amministrativi o regolamentari ovvero a seguito di nuove interpretazioni delle disposizioni in vigore da parte delle competenti autorità o di altra natura, venisse incrementato il costo per l'effettuazione o la conservazione del finanziamento, il cliente è tenuto a corrispondere alla Banca tale maggior onere in pari misura. In tal caso, fermo restando detto obbligo, è comunque fatta salva la facoltà del cliente di rimborso anticipato, corrispondendo quanto dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio.
3. Verificandosi sul mercato dei cambi variazioni del rapporto di cambio euro/valuta estera, in cui risultano espresse le operazioni, che comportino il superamento del limite dell'affidamento concesso nell'originario importo in euro, la Banca avrà diritto di richiedere il versamento del corrispondente importo con preavviso scritto di almeno 15 giorni.
4. Il cliente assume a proprio carico tutti i costi connessi al rimborso del credito concesso, nonché il rischio di cambio nel caso di ricorso al mercato per decurtazioni e/o estinzione del credito concesso e gli oneri relativi e conseguenti ad eventuali arbitraggi per variazione della divisa di finanziamento che, a richiesta del cliente, fosse consentita dalla Banca.

Art. 7

1. Per le operazioni tra euro e/o divise estere, si applica il cambio volta a volta concordato con il cliente; in difetto, il cambio sarà quello del giorno di conversione della divisa pubblicato sui listini della Banca.

E. 2) NORME COMUNI A TUTTI I RAPPORTI ED OPERAZIONI**Art. 8**

1. Per le operazioni che hanno corso su apposito "conto a scalare":
 - quest'ultimo è da utilizzare unicamente per operazioni della specie e mediante richieste di utilizzo formulate secondo lo schema fornito dalla Banca e con lettere contabili di addebito, restando in ogni caso esclusa la possibilità di impartire disposizioni anche mediante assegno;
 - trascorsi 15 giorni dall'invio delle relative lettere contabili, senza che sia pervenuto per iscritto un reclamo specificato, le stesse si intenderanno senz'altro approvate;
 - gli importi dei finanziamenti sono accreditati su altro conto indicato dal cliente, salvi diversi accordi;
 - gli interessi dovuti alla Banca in dipendenza del fido accordato e degli utilizzi effettuati, anche se in eccedenza rispetto al limite concesso, sono: i) conteggiati sul conto "di servizio", nella misura stabilita nel Documento di Sintesi che costituisce frontespizio dell'atto integrativo per accensione di rapporto di regolamento "a scalare"; come tempo per tempo eventualmente modificato e/o integrato; e ii) portati a debito del conto corrente ordinario sul quale il fido viene reso disponibile o diversamente corrisposti dal Cliente, in ogni caso con la periodicità e modalità previste dal contratto di conto corrente ordinario e nel rispetto dell'art.120, comma 2 del D.lgs. 385/93 ("Testo Unico Bancario" o "TUB") e del DM 343 del 3 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9

1. Nel caso di mancato pagamento di quanto dovuto alle date previste, fatto salvo il caso di proroga accordata dalla Banca, saranno dovuti interessi di mora nella misura prevista dal giorno del dovuto pagamento e fino a quello del pagamento effettivo ad estinzione del debito.

Art. 10

1. È facoltà della Banca recedere dal presente Servizio con le modalità e secondo i termini convenuti nello specifico contratto di apertura di credito presupposto del presente Servizio. Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.
2. Ove il cliente si renda inadempiente ad una qualsiasi delle sue obbligazioni pecuniarie nei confronti della Banca, ed altresì nelle ipotesi previste dall'art.1186 cod. civ., la Banca ha facoltà di dichiarare la cessazione del rapporto con effetto immediato ed il cliente, su semplice richiesta scritta, deve pagare alla Banca senza ritardo quanto dovuto per capitale, interessi spese ed accessori.

Art. 11

1. La Banca è espressamente autorizzata, senza tuttavia assumerne l'obbligo, ad addebitare in conto corrente al cliente - anche allo scoperto - ogni importo ad essa dovuto in dipendenza delle operazioni per capitale, interessi, spese ed accessori.

SOTTOSCRIZIONI

Se siete d'accordo con quanto sopra, La/Vi preghiamo di volerci restituire l'unita copia della presente da Lei/Voi sottoscritta, come da testo di seguito riportato, in segno di accettazione del contenuto della presente, delle relative clausole soggette a Sua/Vostra specifica approvazione e con le dichiarazioni pure ivi previste.

Distinti saluti.

BANCO BPM


Spett.le

BANCO BPM

HO/ABBIAMO ricevuto la Vostra proposta dianzi riportata che di seguito sottoscrivo/sottoscriviamo in segno di integrale accettazione del contenuto della stessa.

Dichiaro/Dichiariamo che la presente unitamente ai documenti allegati alla stessa è stata da me/noi firmata dopo l'apposizione del "sigillo di garanzia", che ne assicura l'inscindibilità e l'immodificabilità.

17/10/2025

Data

VIA VINCENZO MONTI 38

Indirizzo

20016 PERO

Firma/e:

AGGARWAL BRIJESH
Nato/a a INDIA il 27/11/1975
NDG 020527437 - AMMINISTRATORE
VIMERCATI SPA

Dichiaro/Dichiariamo di approvare specificamente le seguenti clausole delle norme di cui alla riportata Vostra, ai sensi e per gli effetti dell'art.1341, comma 2 cod. civ e - con riferimento all'art. 11 - ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 24/02/1998, n. 58:

"Servizio Finanziamenti Estero"

Disposizioni e Norme:

- **III) condizioni per il recesso dai rapporti di conto**

Norme che regolano i finanziamenti per pagamenti:

- **Art. 2, (facoltà della Banca di rifiutare richieste di utilizzo)**
- **Art. 3, 3° comma (decadenza del cliente dalla facoltà di chiedere la proroga); 4° comma (facoltà della banca di rifiutare la proroga richiesta dal cliente).**
- **Art. 4 (diritto di pegno sui documenti e sulle merci - realizzazione del pegno - diritto di ritenzione sui documenti e sulle merci - mandato a favore della Banca).**

Norme che regolano le anticipazioni di crediti:

- **Art. 1, 2° comma (facoltà della Banca di rifiutare richieste di utilizzo);**
- **Art. 3, 3° comma (decadenza del cliente dalla facoltà di chiedere la proroga); 4° comma (facoltà della banca di rifiutare la proroga richiesta dal cliente)**

Norme che regolano i finanziamenti su previsione d'esportazione:

- **Art. 1, 2° comma (facoltà della Banca di rifiutare richieste di utilizzo)**
- **Art. 3, 3° comma (decadenza del cliente dalla facoltà di chiedere la proroga); 4° comma (facoltà della banca di rifiutare la proroga richiesta dal cliente).**

Norme che regolano i finanziamenti vari:

- **Art. 1, 2° comma (facoltà della Banca di rifiutare richieste di utilizzo)**
- **Art. 3, 3° comma (decadenza del cliente dalla facoltà di chiedere la proroga); 4° comma (facoltà della banca di rifiutare la proroga richiesta dal cliente).**

Norme comuni

Norme comuni relative ai rapporti ed alle operazioni in valuta estera:

- **Art. 2 (rimborso anticipato);**
- **Art. 3, 1° e 3° comma (obbligo di pagamento in divisa effettiva - acquisto della divisa da parte della Banca - capitalizzazione trimestrale di eventuali interessi di mora);**
- **Art. 5 (sostituzione della divisa);**
- **Art. 6 (oneri e costi a carico del cliente);**
- **Art. 7 (cambio).**

Norme comuni a tutti i rapporti ed operazioni:

- **Art. 8, 2° alinea (approvazione dei contenuti delle lettere contabili);**
- **Art. 9 (obbligo di corrispondere interessi di mora sull'importo complessivamente dovuto per capitale e/o interessi);**
- **Art. 10 (recesso dal Servizio - cessazione immediata del rapporto);**
- **Art. 11 (facoltà per la Banca di addebitare il conto corrente anche allo scoperto).**

Firma/e:

AGGARWAL BRIJESH
Nato/a a INDIA il 27/11/1975
NDG 020527437 - AMMINISTRATORE
VIMERCATI SPA

Dichiaro/Dichiariamo che ho/abbiamo ricevuto una copia del presente Contratto concluso tra lo scrivente/gli scriventi e la Banca, unitamente alla copia di tutti gli eventuali documenti allegati.

Firma/e:

AGGARWAL BRIJESH
Nato/a a INDIA il 27/11/1975
NDG 020527437 - AMMINISTRATORE
VIMERCATI SPA
